

GRUPPO SPORTIVO AURORA SAN FRANCESCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
LECCO PIAZZA CAPPUCCINI 6
STATUTO

ART. 1 FINALITÀ'

Il Gruppo Sportivo AURORA SAN FRANCESCO A. S. D. con sede in Lecco, piazza Cappuccini 6, costituito presso la Parrocchia San Francesco, è un'associazione che ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù, di incrementare ogni forma di attività associativa, considerando l'intera attività integrata nella vita pastorale e liturgica della Parrocchia stessa, rappresentandone l'espressione nel campo dello sport.

Il gruppo non persegue alcun fine di lucro ed ha natura apolitica.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 2 ATTIVITÀ' ED AFFILIAZIONE

Il Gruppo Sportivo AURORA SAN FRANCESCO A. S. D. è affiliato al C.S.I. ed intende praticare le attività da esso promosse, osservandone lo statuto ed i vari regolamenti. Inoltre, si impegna ad attenersi ai vari statuti e regolamenti del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva a cui ritiene opportuno affiliarsi.

Il Gruppo Sportivo AURORA SAN FRANCESCO A. S. D. svolge altresì attività promozionale nel campo dello sport, purché non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1.

ART. 3 STRUTTURA

Gli organi del Gruppo Sportivo AURORA SAN FRANCESCO A. S. D. sono:

- Soci
- Consigli di Sezione
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato di Presidenza
- ☞ Assistente ecclesiastico

ART. 4 SOCI

Il Gruppo Sportivo AURORA SAN FRANCESCO A. S. D. è costituito da:

- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Atleti

Sono Soci Onorari coloro che hanno contribuito nel tempo alla fondazione ed allo sviluppo del Gruppo Sportivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che a diverso titolo si impegnano per il funzionamento ed il mantenimento del Gruppo Sportivo.

Sono soci atleti coloro che praticano un'attività sportiva regolarmente inseriti in una sezione del gruppo sportivo, sia in ambito C.S.I. che Federale.

L'ammissione e l'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.



ART. 5 ADEMPIMENTI DEI SOCI

Tutti I Soci Sostenitori ed Atleti sono tenuti al pagamento delle quote di tesseramento ad enti o federazioni sportive nazionali secondo quanto stabilito degli organi competenti, nonché al pagamento della quota sociale, mediante la Sezione di appartenenza, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La gestione delle quote di tesseramento, ad esclusione della quota sociale, è affidata ad ogni singola Sezione.

ART.6 DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio si perde in caso di:

- dimissioni da presentarsi al Consigliò Direttivo tramite la sezione alla quale il Socio dimissionario appartiene;
- mancato pagamento della quota sociale entro 60 giorni dal 31/12 di ogni anno;
- es espulsione dal Gruppo Sportivo in seguito a delibera del Consiglio Direttivo

ART. 7 SEZIONE

Il Gruppo Sportivo AURORA SAN FRANCESCO A. S. D. si suddivide, per esigenze funzionali specifiche e di competenza, in Sezioni in numero uguale alle discipline sportive praticate.

La creazione di nuove Sezioni è subordinati all'approvazione in Consiglio Direttivo della maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART: 8 CONSIGLI DI SEZIONE

L'attività delle Sezioni è organizzata da un Consiglio di Sezione avente solamente funzioni operative interne.

Il Consiglio è diretto da un Responsabile di Sezione, appartenente alla stessa nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo.

Il responsabile di Sezione è responsabile della gestione delle quote di competenza della medesima.

Il Consiglio di Sezione è formato da un numero stabilito internamente di consiglieri tra i Soci della Sezione di appartenenza.

ART.9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione è fatta dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri in carica del Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede sociale e nei locali di svolgimento delle attività almeno 30 giorni prima dell'assemblea. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria entro il 31 Maggio di ogni anno.

L'assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità dell'ordinaria, in qualsiasi momento anche su richiesta motivata da almeno 2/3 dei soci e, in caso di decadenza del Consiglio direttivo, dall'Assistente Ecclesiastico entro 30 giorni.

ARI. 10 PARTECIPAZIONE E VOTO IN ASSEMBLEA

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea ed hanno diritto di voto qualora siano maggiorenni. Ogni socio avente diritto al voto può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

ART. 11 VALIDITÀ' ASSEMBLEA

Le Assemblee sono valide:

- in prima convocazione presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.



Il Presidente, il segretario e gli scrutatori dell'assemblea vengono nominati volta per volta dall'assemblea stessa, su proposta del Presidente del Gruppo Sportivo.

ART. 12 DELIBERE ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci delibera su: - situazione morale e spirituale — bilancio preventivo e consuntivo — elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi competenti - relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo — proposte avanzate dalla presidenza, dal Consiglio Direttivo o dai soci che siano poste all'ordine del giorno.

Le proposte dei soci devono pervenire al Consiglio Direttivo, che le esporrà all'albo delle varie Sezioni, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera su: - scioglimento dell'associazione - modifiche dello statuto — altri argomenti di carattere straordinario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale rappresentativo del Gruppo Sportivo ed ha funzioni di indirizzo e sviluppo dell'intera attività del Gruppo.

E' composto da 5 a 30 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci ai quali si fa divieto di assumere cariche analoghe presso altre società del C.S.I. o di federazioni sportive nazionali che svolgano le medesime specialità sportive.

L'assistente ecclesiastico può presenziare alle riunioni del consiglio direttivo ed esprimere il proprio parere in merito allo stretto legame dell'associazione con l'attività della Parrocchia.

L'assistente ecclesiastico non ha diritto di voto.

ART. 14 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti il Consiglio Direttivo si riuniscono una prima volta alla loro designazione, su convocazione dell'Assistente Ecclesiastico, per eleggere al loro interno il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Segretario ed il Tesoriere.

Successivamente il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o dell'Assistente Ecclesiastico o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno. La convocazione avviene mediante affissione presso la sede del Gruppo Sportivo 15 giorni prima della data di riunione.

ART. 15 VALIDITÀ' CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.

Le dimissioni della metà più uno dei suoi componenti fanno ritenere automaticamente dimissionario l'intero Consiglio.

E' altresì causa di decadenza del Consiglio la mancata approvazione in assemblea della relazione morale e finanziaria.

ART. 16 DECADENZA CONSIGLIERI

Un Consigliere del Gruppo Sportivo non facente più parte di una Sezione decade automaticamente anche dal Consiglio Direttivo e viene sostituito dal socio che segue



immediatamente nella graduatoria di preferenze della Sezione di appartenenza.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che, per tre volte consecutive risulta assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio medesimo, è considerato automaticamente dimesso.

ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del Gruppo Sportivo: presiede il Comitato di Presidenza ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza le predette funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel primo scrutinio con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto; negli scrutini a seguire, per l'elezione è necessario un consenso di maggioranza assoluta dei votanti con votazioni ad oltranza.

ART. 18 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è l'organo con funzione tecnico-esecutiva-gestionale ed è composto dal Presidente, dai Responsabili di Sezione, dal Segretario, dal Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo nonché dall'Assistente Ecclesiastico.

Riguardo alle delibere del presente organo il Segretario ed il Tesoriere non hanno diritto di voto.

Durante la prima riunione il Comitato di Presidenza nomina al proprio interno ed a maggioranza dei votanti il Vice-Presidente.

Il comitato di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente o dell'Assistente Ecclesiastico, almeno una volta ogni tre mesi.

Se un responsabile di Sezione è impossibilitato ad intervenire, partecipa al Comitato di Presidenza un suo rappresentante senza diritto di voto.

ART. 19 ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L'Assistente Ecclesiastico cura la formazione Cristiana degli iscritti. Egli è responsabile davanti all'autorità della Parrocchia di San Francesco dalla quale è stato nominato, dell'andamento del Gruppo Sportivo sotto l'aspetto religioso, morale ed educativo.

ART. 20 SEGRETARIO

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza che trascrive nel libro Verbali della Società, affidato alla sua custodia.

ART. 21 TESORIERE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Ogni spesa effettuata deve essere approvata dal Comitato di Presidenza.

E' compito del Tesoriere radunare in un unico registro i resoconti finanziari delle singole sezioni.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le somme versate dai soci non sono in nessun caso ripetibili; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione.



In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato seguendo le seguenti modalità:

- proposta di modifica da indirizzare al Consiglio Direttivo che costituirà un'apposita commissione di studio;
- relazione, a lavoro ultimato, della commissione al Consiglio Direttivo;
- convocazione assemblea dei soci secondo le modalità dell'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno la modifica dello statuto;
- es approvazione modifiche con il consenso di almeno i 2/3 dei presenti all'assemblea.

ART. 23 IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi sono di proprietà della Parrocchia San Francesco e vengono dati in uso al Gruppo Sportivo che ne farà uso secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo autorizza la stipula di convenzioni con enti esterni per l'usufrutto di impianti sportivi extra parrocchiali per le Sezioni impossibilitate a svolgere la propria attività all'interno delle esistenti strutture della Parrocchia San Francesco.

ART. 24 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci che commettono azioni ritenute disonorevoli entro o fuori il Gruppo Sportivo o che con la loro attività costituiscano ostacolo al buon andamento della stessa, subiscono i provvedimenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

Ogni Sezione, in virtù del regolamento della federazione o dell'ente a cui è affiliata, può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei propri tesserati, siano essi atleti o sostenitori.

Ogni provvedimento disciplinare deve essere ratificato dal Comitato di Presidenza.

In caso di controversia per fatti sportivi, i soci della Società non possono promuovere azioni legali nei confronti di altri soci se non previo tentativo di conciliazione da esperirsi davanti alla Presidenza convocata all'uopo.

ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Gruppo Sportivo ed i Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la definizione di qualunque controversia originata dall'attività sportiva od associativa.

In tale caso la procedura segue la disciplina, della normativa civilistica vigente.

ART. 26 SCIoglimento DEL GRUPPO SPORTIVO

Lo scioglimento del Gruppo Sportivo può essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze ivi previste

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme regolamentari in vigore presso il C.S.I. o presso le federazioni sportive nazionali alle quali le Sezioni sono affiliate.